

**LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2018 N. 25****Istituzione dell'Agazia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Promulga

la seguente legge regionale:

**CAPO I****AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI E L'ORIENTAMENTO (ALiSEO)****Articolo 1**

(Istituzione dell'Agazia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO))

1. Nel perseguimento di finalità di razionalizzazione amministrativa e per il conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione in materia di diritto allo studio di cui alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni e integrazioni, è istituita, a far data dal 1° gennaio 2019, l'Agazia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO), quale ente del settore regionale allargato, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale.
2. Il funzionamento di ALiSEO è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

**Articolo 2**

(Funzioni)

1. ALiSEO svolge, secondo le disposizioni programmatiche approvate dalla Regione in attuazione della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti attività e funzioni:
  - a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) eroga benefici monetari e servizi in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)) e successive modificazioni e integrazioni in materia di diritto allo studio universitario;
  - c) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio

- scolastico, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, Istituti Scolastici Autonomi (ISA), studenti e famiglie;
- d) gestisce i rapporti con l'Università ai fini dell'erogazione delle borse di studio e ai fini della gestione delle banche dati comuni;
  - e) garantisce il supporto tecnico e partecipa alle sedute della Consulta di cui all'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti e all'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
2. ALiSEO inoltre svolge, avvalendosi di una specifica struttura organizzativa:
    - a) le attività gestionali in materia di orientamento e l'organizzazione delle specifiche iniziative regionali attinenti alla materia;
    - b) gli interventi connessi al servizio civile regionale, di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle politiche giovanili di cui al Titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni e integrazioni.
  3. ALiSEO esercita, inoltre, compiti di progettazione e supporto tecnico alla Regione nelle materie di cui alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni.
  4. La Giunta regionale può avvalersi di ALiSEO per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti anche cofinanziati da fondi provenienti dall'Unione europea.
  5. ALiSEO può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.
  6. ALiSEO svolge le ulteriori attività e i compiti ad essa conferiti dalla Giunta regionale nelle materie di competenza.

### **Articolo 3**

(Organi)

1. Sono organi di ALiSEO:
  - a) il Direttore generale;
  - b) il Revisore dei conti.

### **Articolo 4**

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale di ALiSEO ha la responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria dell'ente, nonché la rappresentanza legale dello stesso e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale della cui attuazione integrata e coordinata è direttamente responsabile.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore generale invia alla Regione un rapporto sull'attività di ALiSEO relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli.

3. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza di ALiSEO.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo, subordinato e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
5. Al Direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.
6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

### **Articolo 5**

(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ALiSEO, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività di ALiSEO, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. Le funzioni di revisore di cui al comma 1 sono svolte dal Revisore dei conti di ALFA nominato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 6**

(Stato giuridico del personale)

1. Al personale di ALiSEO si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.
2. ALiSEO applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

### **Articolo 7**

(Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. ALiSEO dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente ad interventi di edilizia, finalizzata al diritto allo studio universitario.
2. Le fonti di finanziamento di ALiSEO sono:
  - a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
  - b) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - c) gettito di altre tasse regionali vincolate al diritto allo studio;
  - d) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
  - e) proventi derivanti da prestazione di servizi;

- f) proventi della gestione patrimoniale;
- g) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
- h) donazioni, eredità e legati;
- i) trasferimento di fondi statali;
- j) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati ad ALiSEO;
- k) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;
- l) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

## **Articolo 8**

(Budget economico triennale)

1. ALiSEO applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico triennale. Il budget, predisposto dal Direttore generale, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
2. ALiSEO è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.
3. Al budget economico triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
4. La Giunta regionale può annullare il budget economico triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

## **Articolo 9**

(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal Direttore generale alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile.
5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

**Articolo 10**

(Atti soggetti al controllo)

1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 8 e 9, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di ALiSEO:
  - a) dotazione organica e sue modifiche;
  - b) contratti collettivi decentrati;
  - c) regolamenti di organizzazione.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore generale di ALiSEO alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad ALiSEO, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La Giunta regionale può annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi di ALiSEO, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

**Articolo 11**

(Vigilanza della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'articolo 10, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.
2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, risolve il contratto di lavoro del Direttore generale prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ALiSEO, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

**CAPO II****MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE****Articolo 12**

(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO)".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "all'E.R.S.U." sono sostituite dalle seguenti: "ad ALiSEO".
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "L'E.R.S.U." sono sostituite dalla seguente: "ALiSEO".

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "l'E.R.S.U." sono sostituite dalla seguente: "ALiSEO".
5. Nella rubrica dell'articolo 8 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "E.R.S.U." è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
6. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "L'E.R.S.U." sono sostituite dalla seguente: "ALiSEO".

### **Articolo 13**

(Modifiche alla l.r. 15/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "al lavoro" sono soppresse.
3. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
4. Nella rubrica dell'articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "al lavoro" sono soppresse.
5. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "al lavoro" sono soppresse.
6. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
7. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
8. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
9. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
10. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
11. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
12. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
13. Al comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
14. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA", presente nel primo e nel secondo periodo, è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
15. Al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
16. Al comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
17. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
18. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
19. Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".

20. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
21. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
22. Al comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
23. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
24. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
25. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
26. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
27. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
28. Al comma 1 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
29. Al comma 5 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole: "dell'Area Diritto allo Studio di ALFA" sono sostituite dalle seguenti: "di ALiSEO".
30. Al comma 8 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'Area Diritto allo Studio di ALFA" sono sostituite dalle seguenti: "di ALiSEO".
31. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
32. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ALFA" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".
33. Al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALiSEO".

#### **Articolo 14**

(Modifiche alla l.r. 18/2009)

1. Dopo la lettera b bis) dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:  
"b ter) l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (ALiSEO);".
2. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "ALFA" sono inserite le seguenti: "e ALiSEO".
3. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "ALFA" sono inserite le seguenti: "e di ALiSEO".
4. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "ALFA" sono inserite le seguenti: "e da ALiSEO".
5. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "ad ALFA" sono inserite le seguenti: "o ad ALiSEO".
6. Al comma 1 dell'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "l.r. 43/2013" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale)".

7. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

“m bis) il Direttore di ALiSEO”.

### **Articolo 15**

(Modifica alla legge regionale 27 giugno 2012, n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio))

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 22/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all'Agenzia per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)” sono sostituite dalle seguenti: “all'ente regionale competente in materia di diritto allo studio universitario”.

### **Articolo 16**

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, orientamento, diritto allo studio” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni,” sono soppresse.
4. Il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
5. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Nell'ambito della struttura centrale opera l'Area Diritto allo studio che svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3.” sono soppresse.
6. L'articolo 9 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
7. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, il terzo periodo è soppresso.
8. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
9. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dal Direttore d'Area per quanto di sua competenza” sono soppresse.
10. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e del Direttore d'Area” e le parole: “, per il Direttore generale,” sono soppresse.

## **CAPO III**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 17**

(Disposizioni transitorie in materia di personale)

1. Il personale in servizio, alla data del 30 giugno 2018, presso l'Area del Diritto allo Studio e presso il Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito ad ALiSEO a far data dal 1° gennaio 2019 e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.

2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni generali di organizzazione di ALiSEO, previa presentazione di apposita domanda che dovrà pervenire alla Regione entro dieci giorni dalla data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con deliberazione della Giunta regionale sono trasferite ad ALiSEO, a far data dal 1° gennaio 2019, ulteriori nove unità di personale che svolgano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attività lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso ALFA oppure che abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con ALFA e che abbiano maturato esperienza nelle materie e secondo i fabbisogni indicati di seguito:
  - a) Amministrazione del personale (due unità di categoria C o D);
  - b) Gestione risorse economiche e finanziarie (tre unità di categoria C o D);
  - c) Gare e Contratti (una unità di categoria C o D);
  - d) Sistemi Informativi (due unità di categoria C o D);
  - e) Affari Istituzionali (una unità di categoria C o D).
3. Nel caso in cui le domande siano eccedenti i fabbisogni di cui al comma 2, è data priorità al personale che abbia maturato maggiore anzianità nel ruolo del soppresso ente A.R.S.S.U..
4. Entro tre mesi dalla data di costituzione di ALiSEO, il Direttore generale provvede alla definizione della dotazione organica del nuovo Ente, che tiene conto delle unità di personale presenti a qualsiasi titolo, alla data del 30 giugno 2018, nell'Area del Diritto allo Studio e nel Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA di cui al comma 1 e delle unità di personale di cui al comma 2.
5. ALiSEO può adottare procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, su autorizzazione della Giunta regionale.

### **Articolo 18**

(Successione nei rapporti giuridici e nei beni)

1. ALiSEO, alla data del 1° gennaio 2019, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, e ad ogni altro effetto anche processuale, di competenza dell'Area Diritto allo Studio e del Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

### **Articolo 19**

(Disposizioni transitorie in materia di organi)

1. La Giunta regionale avvia le procedure di nomina del Direttore generale di ALiSEO entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria, il Direttore dell'Area Diritto allo Studio di ALFA, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alla data del 1° gennaio 2019 assume le funzioni di Commissario straordinario di ALiSEO fino alla nomina del Direttore generale con le procedure di cui al comma 1.
3. Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Direttore generale di cui all'articolo 4. Al Commissario straordinario spetta un compenso mensile lordo pari alla retribuzione mensile lorda già prevista per il Direttore dell'Area del Diritto allo Studio di ALFA sulla base del contratto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza dei loro mandati.

**Articolo 20**

(Ricognizione complessiva e disposizioni in materia di bilancio)

1. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario individuato fra i dirigenti regionali che provvede alla ricognizione complessiva, alla data del 31 dicembre 2018, delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi relativi all'Area Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA, nonché delle ulteriori funzioni attribuite ad ALiSEO dall'articolo 2, con individuazione puntuale dell'appartenenza delle partite di bilancio.
2. Il Commissario svolge le attività di cui al presente articolo a titolo gratuito e può avvalersi di personale di ALFA dallo stesso individuato in base alle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti.
3. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) attribuzione ad ALiSEO delle voci di bilancio già appartenenti esclusivamente all'Area del Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA;
  - b) attribuzione ad ALFA delle voci di bilancio già appartenenti esclusivamente ad ALFA, per la parte estranea all'Area del Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA, nonché delle ulteriori funzioni attribuite ad ALiSEO dall'articolo 2;
  - c) attribuzione delle singole voci di bilancio non riconducibili esclusivamente ad una delle due lettere precedenti applicando il criterio della ricostruzione storica della partita finanziaria.
4. Il Commissario trasmette alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate e, in particolare, l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura, le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti, i rapporti giuridici in corso e gli altri dati di cui al comma 1, facenti capo all'Area Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA.
5. Il Direttore generale di ALFA trasmette alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il bilancio di esercizio approvato relativo all'anno 2018, evidenziando le poste relative all'Area Diritto allo Studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di ALFA.
6. Il Direttore generale di ALiSEO, entro il 31 gennaio 2019, approva, sulla base delle disposizioni vigenti, il budget economico triennale dell'Ente e lo trasmette alla Regione.

**Articolo 21**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio 2018-2020:

**ANNO 2019**

Riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 5.200.000,00 in termini di competenza, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 4 "Istruzione universitaria" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro".

**ANNO 2020**

Riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 5.200.000,00 in termini di competenza, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 4 "Istruzione universitaria" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

**Articolo 22**

(Clausola valutativa)

1. Con cadenza annuale l'Assessore di riferimento relaziona alla Commissione competente sull'attività di ALiSEO e sul raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.

**Articolo 23**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2018, N. 25**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cavo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 85 in data 5 ottobre 2018;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2018, dove ha acquisito il numero d'ordine 218;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno, e alla I Commissione consiliare per il parere ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 12 ottobre 2018;*
- d) *la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, in data 22 novembre 2018;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, nella seduta del 27 novembre 2018;*
- f) *è stato esaminato e approvato, a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2018;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 13 dicembre 2018.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consiglieri Pastorino G.B. e Costa A.)*

*Con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria riformula il testo della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30, istitutiva di A.L.F.A., la nuova Agenzia regionale avente competenze in materia di istruzione, formazione, lavoro e accreditamento, al fine di dotare la Regione Liguria di uno strumento operativo volto ad attuare le politiche regionali nelle sopraindicate materie, completando in tal modo il processo di riforma già avviato con l'unificazione dei due enti strumentali Arssu (con competenze prevalentemente legate al diritto allo studio) e Agenzia Liguria lavoro (con competenze in materia di consulenza e studio sul mercato del lavoro) operato con la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 "Istituzione dell'Agenzia regionale per i Servizi educativi e per il Lavoro (ARSEL Liguria)". Come è noto, infatti, la necessità di revisione e di riordino dello strumento operativo di gestione delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro è nata innanzitutto dalla necessità di adeguare l'organizzazione del sistema regionale allargato a seguito dell'approvazione, da parte dello Stato, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulla Città metropolitana, sulle Province, sulle Unioni di Comuni). Tale norma ha trovato attuazione con la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, che ha, tra le altre, trasferito alla Regione le competenze in materia di formazione professionale, con il relativo personale, prima facente capo alle Province.*

*Inoltre, le politiche regionali in materia di formazione e lavoro si sono sempre più focalizzate, a partire dalla l.r. 1/2016, sull'interscambio e sulla ricerca di strumenti atti a realizzare l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, in modo da fronteggiare e ridurre sia la disoccupazione, giovanile e non, sia il fenomeno dei NEET.*

*Tuttavia, nel periodo di costituzione ed in fase di primo avvio del nuovo ente, il quadro normativo nazionale si è progressivamente evoluto, dando vita, proprio nelle materie di competenza dell'Agenzia A.L.F.A., ad un vero e proprio nuovo assetto istituzionale.*

*Al passaggio alle Regioni delle competenze provinciali in materia di formazione professionale, infatti, si è affiancata la riforma di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che ha stabilito la competenza regionale in materia di Centri per l'impiego. In attuazione di tali disposizioni, a seguito di quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018), è avvenuto il completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali, prima esercitate dalle Province, in materia di politiche attive del lavoro, competenze esercitate primariamente proprio attraverso i Centri per l'impiego.*

*La Regione Liguria, con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare con il suo articolo 20, ha attribuito proprio ad A.L.F.A. le attività gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro nonché la gestione operativa attualmente svolta presso i Centri per l'impiego dislocati nel territorio regionale, trasferendo a tale ente strumentale sia il personale che le relative sedi. Il percorso di transizione che ne è seguito, disciplinato anche dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Collegato alla legge di stabilità 2018), ha ovviamente determinato una variazione sostanziale nell'organizzazione e nelle funzioni di A.L.F.A., sempre più orientato a gestire, sulla base degli indirizzi politici e operativi della Regione, il rapporto tra le politiche della formazione e le politiche del lavoro e a fornire gli strumenti per vincere la sfida che è necessario intraprendere: dare nuova operatività ai Centri per l'impiego, in modo da farli diventare vere e proprie basi territoriali che intercettino i bisogni formativi e occupazionali dei cittadini e forniscano, sia a loro che alle realtà imprenditoriali del territorio, risposte adeguate.*

*Peraltro la Regione, a fronte dei mutamenti istituzionali sopra delineati, non può e non vuole considerare di minor importanza la necessità di continuare a garantire agli studenti meritevoli e meno abbienti, in attuazione del principio sancito dall'articolo 34 della Carta Costituzionale, la possibilità di studiare in Liguria. Anzi, il rilancio del nostro Ateneo, attraverso un più stretto raccordo tra le diverse istituzioni, a vario titolo coinvolte, deve divenire una priorità volta a migliorare l'attrattività della Liguria anche dal punto di vista dell'offerta di alta formazione universitaria.*

*Occorre inoltre sviluppare ulteriormente e consolidare la capacità di dare adeguate risposte alle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle loro famiglie. Ferma restando l'importanza dei servizi finora resi, sia nell'erogazione di borse di studio sia nella gestione e nuova apertura di alloggi e centri di ristorazione, emerge infatti la necessità di superare il tradizionale modello di 'welfare', anche attraverso nuovi strumenti e iniziative sperimentali, volti a integrare il mondo della scuola e della conoscenza con il territorio regionale e a stimolare un processo di espansione e di internazionalizzazione dei diversi percorsi accademici.*

*In tale contesto, si ritiene di intervenire operando in una sfera di attività molto ampia, volta a far crescere lo studente con iniziative di integrazione, di mobilità internazionale, di supporto culturale, di assistenza psico-pedagogica, di orientamento al mondo dell'istruzione e dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per attuare tali servizi innovativi il nuovo ente si dota di una specifica struttura volta ad un ulteriore potenziamento dell'Orientamento e delle Politiche giovanili, ritenute strategiche per la Regione Liguria, e all'integrazione dei servizi tradizionalmente resi con le nuove iniziative.*

*In altre parole, si vuole realizzare concretamente una vera e propria "agenzia dello studente", che sia un punto di riferimento per i giovani che intendono studiare in Liguria; uno "sportello" che possa svolgere l'importante ruolo di punto di ascolto e di riferimento per i ragazzi in merito ai servizi offerti nonché agli strumenti messi a disposizione dello studente per superare le difficoltà d'inserimento e di permanenza nel mondo universitario.*

*Proprio per le finalità esposte, il presente disegno di legge è volto all'istituzione di ALiSEO (Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento), ente del settore regionale allargato, destinato a svolgere le funzioni attribuitegli dalla l.r. 15/2006 e dai relativi Piani triennali del Diritto allo Studio e del Diritto allo Studio universitario.*

*L'ente dovrà divenire, nell'ottica della valorizzazione degli Enti regionali per il Diritto allo Studio voluta*

dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, anche organismo di ascolto e di confronto tra Regione e mondo della conoscenza, sia nelle sue componenti istituzionali che nei rapporti con il mondo studentesco.

L'istituzione di un soggetto specificamente dedicato alla gestione del diritto allo studio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto gli oneri di funzionamento dell'Area del Diritto allo Studio, già presente all'interno di A.L.F.A., sono trasferiti ad ALiSEO.

Inoltre, verrà trasferito ad ALiSEO il personale che già oggi svolgeva il proprio lavoro presso l'Area del Diritto allo studio all'interno di ALFA, il personale del Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni, nonché una quota del personale di organizzazione generale già appartenente al medesimo ente. ALiSEO, ovviamente, beneficerà dei fondi statali e regionali vincolati necessari per gestire le funzioni attribuitegli, nonché dei fondi aggiuntivi, anche comunitari, che finanzieranno le iniziative sperimentali in materia di orientamento e politiche giovanili.

ALiSEO è pertanto ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale il cui funzionamento è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione, le cui funzioni sono individuate secondo le disposizioni programmatiche approvate dalla Regione in attuazione della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), nonché in attuazione della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani e, infine, della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento); ne vengono individuati gli organi, lo stato giuridico del personale, il patrimonio e le fonti di finanziamento dell'Agenzia, il budget economico triennale, il Bilancio di esercizio, gli atti sottoposti al controllo della Giunta e le relative modalità.

Si procede, altresì, ai necessari adeguamenti alla legislazione regionale dovuti all'istituzione di ALiSEO che riguardano: la legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), la legge regionale 27 giugno 2012 n. 22 (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio) e la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (A.L.F.A.) e adeguamento della normativa regionale), con particolare riguardo alle disposizioni in materia di personale, alla successione nei rapporti giuridici e nei beni.

Viene, altresì, disciplinata una fase di prima applicazione in cui il Direttore dell'Area Diritto allo Studio di A.L.F.A., in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni di Commissario straordinario di ALiSEO sino alla nomina del Direttore generale.

E' prevista, infine, una ricognizione complessiva alla data del 31 dicembre 2018, delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi relativi all'Area diritto allo studio e al Servizio Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni di A.L.F.A., nonché delle ulteriori funzioni attribuite ad ALiSEO con individuazione puntuale dell'appartenenza delle partite di bilancio.

Il testo del disegno di legge è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento in III Commissione anche a seguito del contributo di tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in questa Assemblea legislativa.

Infine il testo del disegno di legge, composto di ventidue articoli è stato esaminato dalla III Commissione che lo ha approvato, con emendamenti, nella seduta del 22 novembre 2018 a maggioranza dei componenti. Auspichiamo che il presente provvedimento possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)

L'istituzione dell'Agenzia Ligure per gli studenti e l'Orientamento (Aliseo) così come introdotta dal DDL 218 dalla Giunta regionale comporta il passaggio delle competenze in materia di diritto allo studio e di

*orientamento dall'Agenzia Alfa all'ente di nuova formazione. In particolare Aliseo svolgerà le funzioni riferite al diritto allo studio e al diritto allo studio universitario comprensive della gestione degli alloggi per gli studenti, delle mense, delle borse di studio nonché funzioni di orientamento. Tale decisione, seppur motivata dall'obiettivo di alleggerire l'Agenzia Alfa da parte delle numerose competenze in materia di istruzione, formazione e lavoro e migliorare la gestione delle stesse, rappresenta da un punto di vista della programmazione un passo indietro, in controtendenza con le scelte che si sono succedute negli ultimi anni a partire dalla legge regionale 43/2013 che, superando la distinzione fra ARSSU (Azienda per i servizi scolastici e universitari) e ALL (Agenzia Liguria Lavoro), aveva ricondotto ad un unico ente cioè ARSEL, tutte le funzioni, con l'obiettivo di riorganizzare le politiche del lavoro ed intrecciarle sempre più saldamente alla programmazione formativa. La stessa sinergia tra il mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione che, non più di due anni fa, veniva ribadita con l'istituzione dell'Agenzia Alfa, immaginata come un unico strumento operativo e agile, intercettore di bisogni formativi e lavorativi per le nuove generazioni alla cui attuazione, con questo DDL la Giunta sembra aver definitivamente rinunciato.*

*Non abbiamo un pregiudizio sull'operazione che porta ad istituire Aliseo, ovvero a dare autonomia all'area del diritto allo studio. Se è vero che una grande città ha bisogno di una grande università serve uno strumento che assicuri un supporto della Regione a favore dei diritti dello studente non solo quelli storici, ristorazione, alloggi, borse di studio ma anche quelli nuovi legati al tema della mobilità internazionale. Facciamo notare due cose se no saremmo ipocriti. Di fatto fallisce il disegno di Alfa che era quello di tenere insieme formazione, politiche attive del lavoro, diritto allo studio. Solo due anni fa si annunciava in pompo magna l'aggregazione in un unico soggetto ora si torna indietro di due caselle come nel gioco dell'oca. È un vizio era già successo con il Tpl. Cambiare per questa Giunta significa in sostanza tornare indietro. Motivo lo sbilanciamento di competenze verso le politiche attive? Ma si sapeva dal 2016 che sarebbe successo.*

*Noi quando abbiamo dato vita ad Alfa abbiamo messo in rilievo che l'operazione serviva sostanzialmente per fare un direttore generale in più, il risultato si è raggiunto. Che poi ciò non abbia consentito comunque di tenere insieme la complessità di Alfa mi sembra sotto gli occhi di tutti e credo sia uno dei motivi non inessenziali che ci porta fino a qui.*

*Il secondo motivo di perplessità sta nel fatto che a questa giunta piace discutere di veicoli, di strumenti ma le politiche dove sono?*

*La grande rivoluzione dei Centri per l'impiego non è mai partita.*

*Non sappiamo neppure se sono in condizioni di supportare il Rei vedremo cosa farà il Governo nella prospettiva del reddito di cittadinanza.*

*Non sappiamo neppure se la Regione considera le risorse trasferite dallo stato sufficienti o meno e se abbia intenzione o meno di mettere soldi regionali.*

*L'accreditamento dei soggetti privati che doveva essere la cifra del nuovo corso è in ritardo. Si sono accreditate le persone ma non ancora le aziende. E inoltre c'è il concreto rischio che molti di quelli che lavoravano nel mondo delle imprese in appalto non abbiano alcuna garanzia di conservare il posto di lavoro. Sulla formazione siamo fermi alla retorica ma di nuovi passi avanti nel rapporto in particolare con il mondo delle imprese non se ne vede.*

*Sul diritto allo studio rimangono nodi storici aperti e non è chiaro come si vogliono cogliere i nuovi obiettivi e con quali risorse.*

*Forse più che dare vita a nuovi strumenti servirebbe un dibattito serio sulla programmazione, sui progetti nuovi, sulle politiche e sulle risorse necessarie per traguardare i nuovi obiettivi.*

*Ma di tutto questo purtroppo non vi è traccia.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro – Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro.*